



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Servizio per l'Insegnamento della Religione Cattolica

*Ai dirigenti scolastici
delle scuole statali dell'INFANZIA e PRIMARIE
presenti sul territorio della diocesi di Milano*

*Ai docenti titolari che impartiscono l'IRC nella
propria sezione/classe*

Milano, 07 marzo 2022

Prot. Nr. 21/2022/IR/U

Oggetto: a.s. 2022/23 - Disponibilità e idoneità all'IRC degli insegnanti titolari che impartiscono l'IRC nella propria sezione/classe

Gentile Signora, Egregio Signor Dirigente Scolastico,

In applicazione del Decreto Arcivescovile per l'idoneità del 21.10.2003 negli anni scorsi si è provveduto alla formazione di tutti gli insegnanti titolari di sezione/classe dichiaratisi disponibili ad insegnare Religione cattolica nella propria sezione/classe ed è stato rilasciato un nuovo decreto di idoneità che impegna il singolo docente alla puntuale partecipazione annuale alla formazione in servizio.

Gli insegnanti che stanno impartendo l'IRC nella propria sezione/classe in questo anno scolastico sono riconosciuti idonei anche per l'a.s. 2022/23, previa la conferma della loro disponibilità ¹ entro il 15 marzo.

In nota è riportata la prassi in essere riguardante i casi specifici di insegnanti trasferiti²; classi/sezioni³; titolari⁴.

¹Intesa CEI-MIUR del 28 giugno 2012, DPR 175 del 20.08. 2012 punto 2.6: "Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo".

² In caso di insegnante trasferito nel suo istituto, si prega di verificare con il nostro ufficio che lo stesso sia realmente riconosciuto idoneo dalla nostra diocesi. Nessun insegnante proveniente da altre diocesi – lombarde o italiane – e in possesso di idoneità della diocesi di provenienza potrà insegnare religione nelle scuole che insistono sul territorio della diocesi di Milano. L'idoneità all'IRC è diocesana, non regionale, tantomeno nazionale.

Arcidiocesi di Milano


CURIA ARCIVESCOVILE

Per ogni informazione riferirsi all'incaricata Colombo Mara (tel. 028556394).
Come sempre, entro la fine dell'anno scolastico, vi invieremo i moduli per la rilevazione del fabbisogno orario per l'IRC per l'a.s. 2022/23, comprensivi dei dati degli insegnanti titolari di sezione/classe che confermeranno la disponibilità all'IRC.

Auguro a Lei e a tutto il personale della scuola una proficua continuazione dell'anno scolastico. La saluto assicurandole una preghiera nelle celebrazioni mattutine.

Cordiali saluti,

Il Responsabile

don Gian Battista Botta


³ E' bene assegnare a un nuovo insegnante disponibile all'IRC solo le classi di inizio ciclo (prima o quarta).
CM prot. 374 del 04.09.1998: "Per quanto concerne, invece, la dichiarazione di disponibilità resa successivamente a quella di indisponibilità, le esigenze di salvaguardia della continuità didattica e la necessità di rendere possibile una progettazione pluriennale nell'utilizzo delle risorse professionali fanno ritenere opportuno limitarne l'acquisizione, da parte dei direttori didattici (entro il 15 marzo), ai soli anni precedenti quelli d'inizio, per i singoli docenti interessati, di ciascun ciclo della scuola primaria".

⁴ Nel rispetto dell'Intesa CEI-MIUR, un insegnante titolare non può essere utilizzato esclusivamente per l'insegnamento di religione cattolica, ma deve impartire religione cattolica solo nella propria sezione/classe (n. 1,50 ore nella scuola dell'infanzia e n. 2 ore nella scuola primaria)⁴ dove svolge la prevalenza delle discipline. Non è possibile suddividere l'orario tra due insegnanti, anche se della medesima classe.

CM prot. 2989 del 06.11.2012 punto 4: "condizione per essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica è di essere titolari della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative (scuola dell'infanzia) o di insegnamento (scuola primaria) nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale".